



**GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA *EX ART.* 60 DEL D.LGS. 50/2016
SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INFORTUNI E RCT IN FAVORE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E
PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI**

- CIG 8251941522 -

-DISCIPLINARE DI GARA-

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G, 00135 Roma

tel. +39 06 9837 2134/2205
fax +39 06 9837 2241

email: segreteria@federtennis.it
www.federtennis.it

Partita Iva 01379601006
Codice Fiscale 05244400585

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA *EX ART.* 60 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INFORTUNI E RCT IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI - CIG 8251941522

1. PREMESSE

Con Deliberazione del Consiglio Federale n. 70 del 5/6 marzo 2020, la Federazione Italiana Tennis (di seguito, anche, la “FIT” o la “Stazione appaltante”), con sede legale presso lo Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G, 00135 — Roma, ha deliberato, ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2010 e ss.mm.ii, rubricato *Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti*. (GU Serie Generale n. 296 del 20-12-2010) . di affidare il servizio di “*copertura assicurativa obbligatoria Infortuni e RCT in favore della Federazione Italiana Tennis, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati*”.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica mediante ricezione delle offerte in formato elettronico e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito, il “Codice”).

La gara, che si svolgerà in prima seduta pubblica il giorno **25 giugno 2020**, dalle ore **13.00**, presso la sede della Federazione Italiana Tennis, nel rispetto delle norme che verranno dettate dall'emergenza COVID-19, è stata indetta mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (G.U.C.E.), pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo della stazione appaltante <https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente>, nella area Bandi di Gara e Contratti sul sito del Ministero delle Infrastrutture Servizio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sulla piattaforma ANAC , su due quotidiani a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale.

Le condizioni del servizio possono ritenersi standardizzate, sia per l'obbligo di legge sopra richiamato, sia per il tipo di copertura richiesto, nonché per l'esperienza maturata dalla FIT nei precedenti affidamenti assicurativi aggiudicati con gara pubblica, che hanno consentito di fissare gli elementi qualitativi in precedenza offerti dagli aggiudicatari e oggi inseriti quali obblighi contrattuali predeterminati.

Il luogo di svolgimento del servizio di copertura assicurativa obbligatoria in epigrafe è l'Italia [IT].

CIG 8251941522.

La FIT, in ragione delle inibizioni delle attività dovute alle misure emergenziali per contrastare gli effetti del virus COVID 19, si riserva sin d'ora la possibilità di procedere ad esecuzione anticipata del contratto.

Il **Responsabile Unico del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Segretario Generale della FIT, Massimo Verdina.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un **Sistema telematico** (di seguito, il “Sistema”), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della presente procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. L'operatore economico dovrà preventivamente registrarsi effettuando una registrazione base sulla piattaforma DigitalPA al seguente link <https://gare.networkpa.it/> e selezionare la presente procedura per presentare l'istanza di partecipazione. L'istanza di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, dovrà essere redatta e firmata digitalmente secondo il modello predisposto dalla FIT.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;
- Allegati:
 - 1) Modello domanda di partecipazione
 - 2) DGUE
 - 3) Modello dichiarazione familiari e conviventi
 - 4) Modello dichiarazione avvalimento
 - 5) Modulo di offerta economica
 - 6) Capitolato Speciale di Polizza (di seguito, anche, “**Capitolato**” “**Convenzione**” o “**Contratto**”)
 - 7) Reportistica storica sinistri fornita dalla precedente compagnia assicuratrice (Allianz S.p.a.).
 - 8) Informativa Privacy

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente> nell'area Bandi Gara e Contratti.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESTO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei "DETTAGLI" della procedura, entro almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei “DETTAGLI” della presente procedura con regolare numerazione progressiva, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nonché mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.federtennis.it> nella sezione Federazione Trasparente alla pagina Bandi e Contratti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC legale@pec.federtennis.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dell'indirizzo di posta elettronica, o eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante; diversamente, quest'ultima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto afferente alle prestazioni richieste dal D.P.C.M. 3 novembre 2010 ss.mm.ii.

La base d'asta è stata calcolata sulla spesa storica (comprensiva di conguagli annuali) relativa agli ultimi esercizi.

La base d'asta è stata altresì calcolata e ritenuta congrua sulla base delle informazioni sui sinistri ricevute dal precedente gestore e in relazione ad un numero di beneficiari indicativamente come segue, salva la regolazione premio in aumento o diminuzione come disciplinato dal Capitolato:

Tesserati agonisti e non: circa n. 300.000 (trecentomila);

Tecnici federali come da Regolamento Organico FIT- Libro Sesto: circa n. 9.000 (novemila);

Società affiliate: n. 3.250 (tremiladuecentocinquanta)..

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi assicurativi	CPV	Premio annuo	Importo per il quadriennio (24 mesi +24 mesi)
1	<u>Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie</u> Assicurazione Infortuni di tutti i tesserati agonisti e non agonisti e tecnici federali della FIT	66512100-3 -	€ 400.000,00/anno	€ 1.600.000,00
	<u>Servizi di assicurazione di responsabilità civile</u> Assicurazione Responsabilità Civile Terzi della Federazione, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e tesserati agonisti e non, e tecnici federali	66516400-4		

L'importo a base di gara è al netto di Iva, se dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con la competente voce di bilancio impegnata per l'esercizio 2020 e l'impegno di spesa verrà ripetuto per ogni successivo anno in apertura di esercizio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30 giugno 2020.

L'Impresa/e l'aggiudicataria/e darà/daranno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24:00 del 30 giugno 2020 anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del Contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare tacitamente il contratto per ulteriori 24 mesi (ventiquattro) mesi, alle medesime condizioni in assenza di disdetta, da parte della FIT, da comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza, secondo le disposizioni previste nel presente Disciplinare di gara, per un importo pari al prezzo di aggiudicazione annuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La FIT si riserva la facoltà di chiedere - e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni:

- servizi supplementari alle medesime condizioni contrattuali in ragione dell'eventuale aumento del numero e/o delle tipologie di beneficiari delle polizze nella misura massima del 15% (quindici per cento) della base d'asta quadriennale pari a euro 240.000,00;
- un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario, stimato in 6 (sei) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. In caso di proroga, il premio dovuto dalla Contraente sarà calcolato in proporzione alla durata della proroga.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 2.040.000,00 (duemilioni Quarantamila/00) così risultanti:

- € 1.600.000,00 (unmilione seicentomila/00) per il quadriennio (24 MESI+24MESI);
- € 240.000,00 (duecento Quarantamila/00) per servizi supplementari per ulteriori beneficiari;
- € 200.000,00 (duecentomila/00) per eventuale proroga semestrale, oltre all'eventuale quinto d'obbligo, il tutto al netto imposte di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 cod. civ., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della FIT.

Ferma la copertura del 100% (cento per cento) del rischio afferente ogni singolo ramo, gli operatori economici, anche aventi sede in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione nella forma della "coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 cod. civ. Si precisa che, nel caso di coassicurazione, resta vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 cod. civ.

Pertanto, in tutta la documentazione di gara, la disciplina per la partecipazione aggregata è da intendersi valida e operante anche nel caso di coassicurazione.

In tale caso, il termine "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" o "RTI" equivale a "Partecipazione in coassicurazione", il termine "Impresa mandataria o capogruppo" equivale a "Compagnia delegataria" e il termine "Impresa mandante" equivale a "Compagnia coassicuratrice".

In caso di partecipazione aggregata alla gara, in ragione della copertura del rischio assicurativo, la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) per l'Impresa Capogruppo e al 20% (venti per cento) per le imprese mandanti come meglio specificato nei successivi paragrafi.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti del presente paragrafo 7. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

I requisiti di ammissione alla presente procedura di gara, sono stati fissati in ragione della rilevanza, nonché della complessità degli aspetti assicurativi nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalla FIT e nell'interesse primario dell'attività sportiva della FIT e dei suoi tesserati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non avente sede in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo oggetto dell'offerta ai sensi del D.Lgs. 209/2005; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio della attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*" devono essere in possesso, pena esclusione dalla presente gara, della autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art 37 del DL 78/2010);

c) la partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche "**Imprese di Assicurazione o Imprese**"), unicamente tramite le proprie **Direzioni Generali e/o Gerenze**, con sede in Italia ed abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative oggetto di gara per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione;

d) i concorrenti devono essere in possesso di un *rating* pari o superiore a BB rilasciato da *Standard&Poor's*, pari o superiore a B se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Ba2 se rilasciato dall'Agenzia Moody's, pari o superiore a BB se rilasciato da FITCH, in corso di validità alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui alle precedenti lettere "a", "b", "c" e "d" devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

Il concorrente non avente sede in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede.

Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica finanziaria sono stati fissati in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 83, comma 5, del Codice, in relazione alla tipologia del contratto, al numero e alla tipologia dei beneficiari e al rischio connesso alla copertura assicurativa che non può essere dimensionato sul solo premio posto a base di gara, ma deve garantire la copertura di eventuali infortuni o danni proporzionati ai massimali previsti in connessione al numero dei beneficiari delle polizze.

e) possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 100.000.000,00 (centomilioni/00) per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- qualunque altro mezzo di prova idoneo

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi media annua nel Ramo Danni pari ad almeno € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) di cui:

g) nel medesimo triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi media annua pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) nel Ramo Infortuni e € 3.000.000,00 (tremilioni/00) nel ramo RCT.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede di gara.
- h) aver prestato nel corso dell'ultimo quinquennio (2016-2020) un servizio oggetto di cui al presente appalto (infortuni e RCT) a favore di almeno n. 1 (uno) soggetto obbligato come definito dall'art. 1, comma 2, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 296 del 20 dicembre 2010.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo costituito oppure di una Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti da: a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE; b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione; c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lett. e) e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. f) ed g) devono essere soddisfatti dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso, nei termini di seguito indicati: in caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale: in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dalla mandataria ed in misura non inferiore al 20% (venti per cento) da ciascuna delle altre imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100% (cento per cento).

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.2) lett. h) relativo alla pregressa esperienza, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1, lettere a), b) e c) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2, lettera d) e tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3, lettera e), f) e g), ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto: a) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo; b) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

7.6 INDICAZIONI IN CASO DI RICORSO ALLA COASSICURAZIONE

Le imprese riunite in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese assicurative.

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lettera e) e tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3 lettere f) e g) devono essere posseduti come segue: in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dalla delegataria ed in misura non inferiore al 20% (venti per cento) da ciascuna delle

altre imprese deleganti, fermo restando l'obbligo per il soggetto in coassicurazione di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100% (cento per cento).

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.2) lettera h) relativo alla pregressa esperienza, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del Contratto; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% (due per cento) del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, *i*) la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; *ii*) la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente intestato alla Federazione Italiana Tennis, presso la BNL Gruppo BNP Paribas, IBAN IT 31Y0100503309000000000008;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*" ss.mm.ii.;

- 4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 o ss.mm.ii. pubblicata sul sito dell'ANAC e allegare la ricevuta del pagamento ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento, la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati alla FIT, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 82/2005. L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla FIT attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 giugno 2020**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la FIT adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'“Offerta” è composta da:

BUSTA A – Documentazione amministrativa;

BUSTA B – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra attraverso il Sistema nelle varie sezioni ivi previste. Al *link* <https://gare.networkpa.it/>, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

Si precisa che tutti i file che compongono l'Offerta devono essere in formato “.pdf” sottoscritti digitalmente, ove richiesto.

La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,

ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza di cui al presente punto 12. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare di gara e comunque in conformità agli stessi.

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare di gara e nei modelli allegati, prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non avente sede in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le Offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice.

L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'Offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'Offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla pagina <https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente> nell'area Bandi di Gara e Contratti secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal nel paragrafo “Requisiti Generali” del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare di gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di

esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La Busta B – “Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato Modello di Offerta Economica al presente Disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il premio totale annuale offerto per le coperture assicurative richieste (comprensivo sia del ramo infortuni che del ramo RCT)- ribassato rispetto alla base d’asta annua di € 400.000,00 (quattrocentomila).

Ai fini della regolazione del premio, si chiede di specificare l’offerta economica inserendo i seguenti elementi:

1. il premio unitario *pro-quota* per ogni singolo:
 - [*per il ramo Infortuni*] (i) Tesserato agonista e non, (ii) Tecnico federale;
 - [*per il ramo RCT*] il premio per ogni (i) Tesserato agonista e non; (ii) Tecnico Federale; (iii) Società Affiliata; (iv) singola Federazione;
 2. premi unitari annuali offerti per categoria di beneficiari come sopra;
 3. premi unitari annuali offerti per ciascuno dei due rami (Infortuni e RCT)
il tutto al netto di imposte di legge se dovute.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
In caso di discordanza tra le varie voci richieste prevarrà il dato della voce che configurerà il prezzo più favorevole alla Stazione appaltante.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice.

17. SEGGIO DI GARA

Il RUP per lo svolgimento delle operazioni potrà avvalersi di un Seggio di Gara (SdG), che sarà nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composto da un numero dispari di tre membri scelti tra dipendenti della FIT e/o tra consulenti esterni.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25 giugno 2020, alle ore 13:00, presso la sede della Federazione Italiana Tennis. Le eventuali successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Sistema – DigitalPA ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della FIT nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente anche collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il RUP - o il SdG all'uopo nominato - procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il SdG procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016 o della Banca dati nazionale degli operatori economici, se nel frattempo istituita.

19. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP o il SdG, nella medesima seduta pubblica o in altra, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano il medesimo prezzo complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora il RUP o il SdG individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP o il SdG (dandone comunicazione al RUP) chiude la seduta pubblica, che procederà secondo quanto indicato successivamente.

In qualsiasi fase delle operazioni, il SdG provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice, in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di supporto degli uffici federali o di consulenti esterni, pervia acquisizione da parte di questi ultimi di dichiarazione di mancanza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede come indicato in seguito.

21. ULTERIORI NOTE

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'Offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della PEC.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il SdG – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione appaltante per la fase di affidamento tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

La FIT si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il Contratto senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità:

- all'interno della sezione "Federazione Trasparente" del sito istituzione di FIT, nell'area dedicata a Bandi di Gara e Contratti, accessibile al seguente indirizzo: <https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente> .

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la FIT obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La FIT non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La FIT si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, la FIT richiederà all'aggiudicatario di far pervenire la seguente documentazione:

1) entro 5 (cinque) giorni solari e continuativi:

a) dichiarazione, resa, utilizzando l'allegato "Modello dichiarazione familiari" al presente Disciplinare di gara e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età;

2) entro 10 (dieci) giorni solari e continuativi:

a) se non già prodotte in fase di partecipazione, Schede “Anagrafica fornitore” e “Comunicazione conto dedicato” (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;

b) documentazione attestante il possesso del requisito di capacità tecnico - professionale, dichiarato del DGUE;

c) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e ss.mm.mi., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;

d) (Per le Coassicurazioni) delega.

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3, è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Scaduto il termine sopra menzionato, la FIT verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La FIT si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d’ufficio da FIT presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell’aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice e all’incameramento della garanzia provvisoria.

La FIT aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la FIT procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal Contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, l’esecuzione del Contratto potrà essere anticipata per le ragioni d’urgenza indicate in premessa legate alla normativa relativa al virus COVID - 19 e alla scadenza del contratto in essere. La mancata copertura assicurativa costituirebbe peraltro un pericolo per le persone danneggiate o beneficiarie delle polizze Infortuni e RCT.

All’atto della stipulazione del Contratto, e comunque entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, o cartacea mediante scrittura privata.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la FIT interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate a FIT entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che la FIT comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente escluso ogni altro foro territorialmente competente, nonché esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi di quanto indicato nel modello di Informativa Privacy allegato agli atti di gara.

IL RUP

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Verdina

